



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI
SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.	Luigi Grimaldi	PRESIDENTE
Dott.ssa	Caterina Mazzitelli	CONSIGLIERE
Dott.ssa	Federica La Marca	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1251/2011 R.G.

promossa da:

PRESTITALIA S.P.A. (GIÀ B@NCA 24-7 S.P.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti dal prof. avv. Paolo Montalenti e dall'avv. Marco D'Arrigo, ed elett. dom. presso quest'ultimo in Torino v. Torricelli 12;

APPELLANTE

Contro

BARTOLOMEO MOLLO, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Alberto Rizzo, dall'avv. Valentino Fiorio e dall'avv. Paolo Fiorio, ed elett. dom. presso questi ultimi in Torino, c. Vittorio Emanuele II 24;

MM
5/2/14



FALLIMENTO AGENZIA E MEDIAZIONE CREDITIZIA MUSSO

S.R.L. , contumace;

KTESIOS S.P.A., contumace;

APPELLATI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione c/o deduzione, in totale riforma dell'appellata sentenza:

- dichiarare la validità della clausola del contratto di mutuo oggetto di causa che prevede la corresponsione di interessi in quanto non usurari;
- dichiarare conseguentemente che B@nca 24-7 s.p.a. non è tenuta a restituire quanto ricevuto da Mollo Bartolomeo in relazione al contratto di mutuo per cui è causa a qualunque titolo;
- con vittoria di onorari, diritti e spese (oltre I.V.A. e C.P.A.).

PER PARTE APPELLATA MOLLO Bartolomeo:

Respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione.

In via principale

Respingersi l'appello proposto da Banca 24-7 s.p.a. e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.

In via subordinata, in caso di totale o parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Banca 24-7 s.p.a.,

Accertarsi e dichiararsi comunque per le motivazioni di cui in atti, la nullità della polizza assicurativa stipulata con Axeria Prevoyance S.A. e conseguentemente condannarsi Banca 24-7 s.p.a. alla restituzione del premio versato dall'attore pari ad euro 5.112,20, o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità



della stessa.

Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui in atti la responsabilità precontrattuale e contrattuale Banca 24-7 s.p.a. e dell'Agenzia e Mediazione Creditizia Musso s.r.l. e conseguentemente condannarle in solido al risarcimento dei danni subiti dal sig. Mollo, conseguenti alla sottoscrizione della polizza assicurativa oggetto di causa.

In ogni caso

Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso forfetario 12.5%, CPA ed IVA di legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori.

In via istruttoria:

In subordine, per il caso di ritenuta necessità, si richiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata così ha riassunto i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado:

“Con il presente procedimento Mollo Bartolomeo citava in giudizio l'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. nonché Banca 24-7 s.p.a. rappresentando come in data 29.7.2008 avesse stipulato con la prima delle due convenute citate un contratto di mediazione creditizia, come quindi in data 04.08.2008 avesse stipulato grazie all'intermediazione dell'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. un contratto di mutuo rimborsabile con la seconda delle due convenute, per l'occasione rappresentata dalla sua mandataria Ktesios s.p.a., come in luogo degli euro 8.000,00 circa che gli erano stati promessi a mutuo ebbe a ricevere un bonifico di euro 1.850,79, da rimborsare con rate mensili decennali di euro 167,00 con un Taeg del 22,03 %, come tale tasso debba essere considerato usurario, essendo nel trimestre di riferimento il tasso medio globale rilevato



dalla Banca d'Italia pari al 10,07, come a garanzia del rimborso del mutuo risultasse aver sottoscritto una polizza assicurativa con Axeria Prevoyance s.a. mediante il pagamento di un premio di euro 5.112,20 e come, infine, la firma a lui riconducibile alla scheda di adesione alla polizza fosse apocrifa (firma che pertanto veniva formalmente disconosciuta), di tal che, tanto esposto, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Tempestivamente costituitasi in giudizio, l'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa Ktesios s.p.a. per essere dalla stessa manlevata di quanto eventualmente sarà riconosciuta debitrice rispetto all'attore e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea rappresentando come la firma del Mollo sulla scheda di adesione alla polizza fosse autentica, come lo stesso fosse stato adeguatamente informato circa le caratteristiche del mutuo che andava sottoscrivendo, come dal calcolo del tasso al fine del livello di soglia usuraria non dovesse essere incluso il costo della polizza giusta istruzioni all'uopo emanate dalla Banca d'Italia e come pertanto nessun tasso usurario fosse ravvisabile nella fattispecie in esame di tal che concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.

Ktesios s.p.a., da parte sua, costituitasi all'udienza del 15.12.2009, contestava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la propria estraneità ai fatti di causa essendo stata tutta la documentazione compilata dal mediatore creditizio e rilevando come nessun tasso usurario potesse essere ritenuto sussistente in quanto il costo assicurativo non doveva essere conteggiato essendo la polizza un obbligo di legge ai sensi dell'art. 54 del TU n. 180/1950, di tal che concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate ”.

La B@anca 24-7 non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale, premesso che non era contestato che al momento della stipula del mutuo il tasso soglia fosse pari a circa il 15% di interesse annuo e che il tasso annuo effettivo globale pattuito fosse del 22,03 % includendo il costo della polizza, e dell'8,29% escludendo detto costo, ritenuto dunque che si trattava di



decidere se il costo della polizza assicurativa stipulata dal cliente a garanzia del rimborso del mutuo dovesse essere compreso o meno nel calcolo degli addendi per determinare se, nell'operazione per cui è causa, si fosse superato il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, terzo comma, c.p., rispondeva in senso affermativo.

Così dunque decideva:

“dichiara la nullità della clausola del contratto di mutuo oggetto di causa che prevede la corresponsione di interessi in quanto usurari.

Dichiara tenuta e condanna B@nca 24-7 s.p.a. a restituire quanto nelle more eventualmente ricevuto da Mollo Bartolomeo a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite a titolo di rimborso del capitale mutuato.

Dichiara che Mollo Bartolomeo ha diritto a restituire il credito erogato da B@nca 24-7 s.p.a. depurato di ogni interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, in conformità per il resto alla disciplina contrattuale; rigetta ogni altra domanda da chiunque proposta.

Compensa nella misura di $\frac{1}{2}$ le spese di lite e condanna B@nca 24-7 s.p.a. e l'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l., in solido fra loro, alla rifusione della restante metà a favore di Mollo Bartolomeo, spese che si liquidano per detta frazione in euro 1.800,00 per onorari, euro 1.487,50 per diritti, euro 89,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso spese generali, i.v.a. se non detraibile e c.p.a. come per legge e successive occorrende.

Condanna Ktesios s.p.a. a tenere indenne l'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. di una quota pari ad $\frac{1}{3}$ delle spese di lite che questa verserà in forza della presente sentenza a favore di Mollo Bartolomeo.

Compensa integralmente le spese di lite fra Mollo Bartolomeo e Ktesios s.p.a..

Compensa integralmente le spese di lite fra Ktesios s.p.a. e B@nca 24-7 s.p.a..

Compensa integralmente le spese di lite fra B@nca 24-7 s.p.a. e l'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l..

Compensa integralmente le spese di lite fra l'Agenzia e Mediazione creditizia



Musso s.r.l. e Ktesios s.p.a.”.

Il Tribunale di Alba riteneva che:

- a) il tenore letterale dell'art. 644, quarto comma, c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) imponeva di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito;
- b) le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, vigenti all'epoca della conclusione del contratto, escludevano, per le operazioni di cessione del quinto dello stipendio e assimilate, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità o infermità del debitore; nell'agosto del 2009 – pendente il giudizio – erano state emanate nuove Istruzioni che invece includevano tali spese;
- c) tra tali oneri rientrava quindi (così come doveva rientrarvi in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto pattuizione contestuale alla concessione del credito, nonché condizione indefettibile perché la banca concedesse il mutuo richiesto;
- d) l'individuazione di ciò che doveva essere incluso nella determinazione del tasso soglia discendeva direttamente dalla legge (art. 644 c.p.) e doveva pertanto ritenersi irrilevante – ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia – il cambiamento delle Istruzioni della Banca d'Italia, le quali dovevano essere considerate meramente “esplicative” del dettato normativo.

Su tali basi la sentenza del Tribunale di Alba accertava il costo del credito nel caso concreto erogato, includendo tra i costi anche le spese di assicurazione; comparava il tasso applicato con quello recepito nel D.M. del Tesoro e



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in vigore all'epoca della conclusione dell'operazione, e riteneva quindi che il tasso effettivo globale praticato avesse superato la "soglia" dell'usura e pertanto dichiarava la nullità della clausola del contratto che prevedeva la corresponsione di interessi in quanto usurari.

Avverso tale sentenza proponeva appello la B@nca 24-7 s.p.a. ; si costituivano Mollo Bartolomeo, resistendo all'impugnazione, e l'Agenzia e Mediazione Creditizia Musso s.r.l. aderendo ai motivi di impugnazione di B@nca 24-7 s.p.a. e proponendo appello incidentale relativamente alla regolamentazione delle spese; Ktesios s.p.a. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Nelle more del giudizio d'appello l'Agenzia e Mediazione Creditizia Musso s.r.l. è stata dichiarata fallita e il giudizio è stato interrotto. Con ricorso depositato il 9.7.2013 Prestitalia s.p.a. (già B@nca 24-7 s.p.a.) ha riassunto il giudizio , provvedendo a notificare tale ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alle altre parti; solo Mollo Bartolomeo si è nuovamente costituito in giudizio e all'udienza del 29.10.2013 le parti hanno precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è rilevato, il Tribunale, dato atto che le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento della stipulazione del contratto, emanate per fornire alle banche e agli operatori finanziari indicazioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie, non includevano il costo delle polizze quali quella oggetto di causa, mentre quelle emanate successivamente – nell'agosto 2009 – la ricomprendevano, ha ritenuto che il costo della polizza dovesse comunque essere considerato nel calcolo del TEG atteso che la valutazione del Giudice doveva essere ancorata soltanto al disposto di cui all'art. 644 c.p. e che le Istruzioni in parola non potevano incidere in alcun modo su detta valutazione , perché non avrebbero comunque



potuto derogare alla legge dovendo svolgere solo una funzione meramente tecnica.

L'appellante, dato atto che le circostanze di fatto erano assolutamente pacifiche (la misura del tasso soglia all'epoca vigente, il superamento o meno di tale tasso in caso di inclusione delle spese della polizza) , richiamata la disciplina in materia e il ruolo della Banca d'Italia, nonché la modifica intervenuta nelle relative Istruzioni nell'agosto 2009 – con l'inclusione, per le operazioni quali quella in esame, del costo della polizza – ha sviluppato quattro profili inerenti l'unico motivo di impugnazione della sentenza, considerata erronea nella parte in cui ha ritenuto che anche il costo della polizza dovesse essere considerato ai fini del TEG.

Per chiarezza, va innanzitutto evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui si discute nella presente causa, non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.

L'art. 2, comma 4 , della L. 108 del 1996 prevede infatti che *“ Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”*.

A sua volta il comma 1 prevede che *“ Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli*



106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

E' evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca d'Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorché stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato.

Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. che prevede che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tal fine le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatrice né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale.

In fatto, si è visto che non è contestato che all'epoca della conclusione del contratto il tasso soglia si aggirasse sul 15% (per la precisione nella misura del 10,07% aumentato del 50%, come da D.M. del 23.6.2008 pubblicato sulla G.U. prodotto da parte appellata sub doc. 5°); appare dunque evidente che il TEG risultante dall'inclusione anche del costo della polizza, correttamente valutato



dal primo Giudice sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 644 c.p., pari al 22,03%, superasse ampiamente il tasso soglia all'epoca vigente.

Fatta questa premessa, occorre rilevare che l'accertamento della usurarietà o meno di un tasso effettivo globale discende dalla comparazione fra lo stesso e il tasso effettivo globale medio aumentato del 50% (ex art. 2 L. 108/1996) che costituisce appunto il secondo elemento di paragone e viene cristallizzato nei D.M. via via emanati e costituisce il frutto delle rilevazioni della Banca d'Italia effettuate presso gli operatori finanziari sulla base delle Istruzioni dalla stessa impartite : su tale aspetto si appuntano alcuni profili di impugnazione.

L'appellante infatti, sotto il primo profilo, non ha direttamente censurato la valutazione del Tribunale circa l'inserimento, nel TEG, del costo della polizza, ma ha posto in luce che tale operazione non sarebbe corretta dovendo il TEG rapportarsi al TEGM per il calcolo del quale tale costo non era stato considerato, perché ciò porterebbe a comparare due valori disomogenei.

Il ragionamento è senz'altro corretto dal punto di vista matematico e non è altro che la conseguenza delle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia la quale, prima dell'agosto del 2009, aveva appunto indicato agli operatori finanziari di non considerare anche tale voce per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal settore bancario e finanziario.

Come d'altra parte avvenuto per la commissione di massimo scoperto, per la quale in giurisprudenza erano sorti dubbi circa la conformità al dettato normativo legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca d'Italia (e fatto proprio dal Ministro competente), anche in questo caso appare evidente che le Istruzioni della Banca d'Italia anteriori all'agosto 2009 non erano coerenti con la previsione di cui all'art. 644 c.p., escludendo appunto le spese della polizza dai costi da valutare ai fini del TEGM allorquando, come si è visto, tale norma ricomprendeva tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito escludendo unicamente quelli per imposte e tasse.

Ed è altrettanto evidente che tale incoerenza si rifletteva in uno svantaggio per gli operatori finanziari, comportando la rilevazione di un TEGM



probabilmente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato rilevato se il costo della polizza fosse stato ricompreso, e dunque nella fissazione di un tasso soglia, ai fini dell'usura, inferiore.

Tuttavia va rilevato che la usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta ufficiale; in altre parole la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/1996 e quest'ultima fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero.

Stabilisce infatti detto art. 2 che "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Dunque il procedimento per pervenire alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro, non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva al pari dell'U.I.C., ed inoltre stabilisce anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla indicazione del tasso soglia.

Non può dunque effettuarsi una automatica equiparazione fra le risultanze della rilevazioni della Banca d'Italia e il TEGM, sia dal punto di vista formale, atteso che quest'ultimo è stabilito con D.M. del Tesoro solo "sentita la Banca



d'Italia", sia dal punto di vista sostanziale perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi da apportarsi dal ministero competente.

Non può quindi ritenersi corretto il rilievo dell'appellante circa il fatto che la comparazione, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, debba essere effettuata fra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia; la comparazione va invece condotta fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia ma che non costituiscono esse stesse il "secondo termine di paragone", con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione.

Sulla base della indicazione del tasso soglia, pubblicato sulla G.U. del giugno 2008 e valevole per il trimestre successivo, la banca aveva dunque ben chiaro il parametro che non avrebbe potuto superare per non incorrere nel divieto di usura, ossia il tasso del 10,07 aumentato del 50%, sicché avrebbe dovuto parametrare il TEG del contratto con il Mollo al rispetto di tale tasso soglia.

Non ha dunque alcun rilievo quanto sostenuto dall'appellante circa il fatto che anche il TEGM per il periodo indicato dovrebbe essere innalzato, non contenendo l'inclusione del costo della polizza, per valutare la effettiva usurarietà o meno del tasso praticato; il TEGM, per il periodo di riferimento, era stato definito per il periodo interessato ed era noto all'operatore finanziario perché pubblicato anticipatamente sulla G.U. e così pure il tasso soglia; all'operatore era noto che il superamento di tale tasso soglia era comunque vietato e le Istruzioni della Banca d'Italia non potevano governare le valutazioni della banca appellante sia perché non riferibili, come si è detto, alla definizione del tasso globale effettivo per l'operazione con il Mollo, perché finalizzate ad altro scopo, sia perché contrastanti sul punto con l'art. 644 c.p. al quale la Banca doveva in primo luogo attenersi.

Va infatti considerato che comunque il TEGM, quello rilevato dalla Banca d'Italia e trasfuso nel relativo decreto ministeriale, non coincide comunque con il tasso soglia ai fini dell'usura; quest'ultimo comportava un incremento del



50% dell'importo del TEGM, così lasciando comunque agli operatori finanziari un margine per ulteriori profitti senza incorrere nell'usura.

Ed infatti va rilevato che parte appellante, dopo aver posto in luce la contraddizione di cui sopra – consistente a suo avviso nel paragone fra dati non omogenei - non ha neppure allegato che, ove il TEGM fosse stato conteggiato anche tenendo conto dei costi delle polizze collegati alle operazioni di cessione del quinto di stipendio o pensione, nella fattispecie in esame non sarebbe stato superato il tasso soglia, e tale conseguenza non è affatto automatica, posto appunto che il tasso soglia non coincide affatto con il TEGM ma con quest'ultimo dato aumentato del 50%.

Il rilievo di parte appellante dunque non è accoglibile; da un lato infatti lo stesso vorrebbe rivalutare il TEGM e il tasso soglia all'epoca vigente, e determinato, con una precisa indicazione numerica per ogni tipologia di operazioni, nel D.M. pubblicato anticipatamente al trimestre considerato, al quale solo occorre fare riferimento per integrare la norma in bianco di cui all'art. 644 c.p. (e l'art. 1815 II comma c.c.); dall'altro neppure allega la utilità dell'operazione (non consentita) richiesta, non evidenziando il diverso risultato (ossia il mancato superamento del TEG) nel caso in cui si procedesse a rideterminare il TEGM per il periodo indicato.

Sotto un secondo profilo l'appellante ripropone in sostanza lo stesso argomento, affermando che, se vi fu errore della Banca d'Italia nel determinare il TEGM, occorrerebbe ricalcolarlo e ciò sarebbe confermato dalla pronuncia della Cass. penale n. 12028/2010 in materia di commissione di massimo scoperto.

Rileva questa Corte che tale sentenza non ha affatto seguito il ragionamento dell'appellante circa la necessità di modificare il TEGM di riferimento (con riferimento, in quel caso alla CMS); lo stesso passo citato dall'appellante afferma infatti che la CMS rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso effettivo globale riferito ai rapporti bancari oggetto di quel giudizio. La Suprema Corte quindi, in tale sentenza, ha



seguito, con riferimento alla questione della CMS, lo stesso procedimento logico seguito nella sentenza impugnata, affermando che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p. imponeva di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito e che tali oneri debbano essere conteggiati nel TEG, senza in alcun modo affermare che, ai fini dell'accertamento della fattispecie dell'usura, debba anche essere riconsiderato il tasso soglia all'epoca vigente, discendente dalla determinazione del TEGM per quel periodo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante.

Anzi, con riferimento alla CMS, la Suprema Corte, preso atto dell'entrata in vigore della L. 185/2009 disciplinante tali commissioni, e delle conseguenti nuove Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia volte a ricomprendere appunto anche tali commissioni, ha affermato che la disposizione di cui sopra "può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme".

Sostiene ancora l'appellante che la sentenza impugnata, al fine di affermare la rilevanza retroattiva dell'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo per determinare il TEG, e al fine di superare l'obiezione che all'epoca tali spese erano espressamente escluse dalle Istruzioni della Banca d'Italia, avrebbe ritenuto che "a volere attribuire alla Banca d'Italia il potere discrezionale di decidere quale onere debba essere conteggiato e quale meno, si dovrebbe concludere che la Banca d'Italia svolga non un ruolo meramente tecnico...ma un ruolo in senso lato politico e paralegislativo, con annesso potere di determinare addirittura quando ...la stessa condotta possa essere considerata illecita". Ma in tal modo, secondo l'appellante, la disposizione e la interpretazione dell'art. 644 c.p. non si sottrarrebbe a censura di illegittimità costituzionale perché integrerebbero la fattispecie penale anche gli "errori" della Banca d'Italia.

A fronte di tale ragionamento va invece osservato che: 1) "In tema di usura è



manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli art. 644 comma 3 c.p. e 2 l. 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari)" (Cassazione penale, sez. II, 18/03/2003, n. 20148); 2) tale principio è quello fatto proprio dalla sentenza impugnata che ha escluso il potere della Banca d'Italia di impartire direttive contrastanti con il chiaro disposto dell'art. 644 c.p.; 3) la rilevanza degli "errori" commessi dalla Banca d'Italia – nella integrazione della norma penale in bianco di cui all'art. 644 c.p. – è esclusa proprio da altra pronuncia (Cass. 46669/2011) là dove afferma che le direttive della Banca d'Italia non costituiscono norme alle quali le banche e gli operatori finanziari debbono attenersi e se illegittime, o errate, debbono senz'altro essere disattese e non consentono di ritenere scusabile l'errore posto in essere osservandole. L'appellante censura infine la sentenza impugnata per essere fondata su di una inammissibile ricostruzione del rapporto fra le fonti del diritto, contrastante con il dettato costituzionale.

Sostiene in sostanza l'appellante che le Istruzioni della Banca d'Italia, anche per quanto affermato dalla Cassazione penale nella sentenza n. 12028/2010, costituiscono una disposizione di rango inferiore che integra il contenuto precettivo dell'art. 644 c.p. e che quindi per le stesse deve applicarsi il principio "tempus regit actum", pena l'insanabile contrasto con il divieto di irretroattività della norma penale, sicchè sarebbe illegittima l'applicazione delle Istruzioni impartite solo dopo l'agosto del 2009.

La doglianza non coglie nel segno.



Innanzitutto va rilevato che la citata sentenza della Suprema Corte non ha affatto affermato quanto riferito dall'appellante.

La Suprema Corte anzi ha posto in dubbio la conformità al dettato dell'art. 644 c.p. del metodo di rilevazione applicato dalla Banca d'Italia ante 2009, statuendo che, ai sensi del solo art. 644 c.p., erano rilevanti tutti gli oneri sopportati dall'utente in connessione con il credito e che la successiva legge 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 aveva fornito una interpretazione autentica circa l'inclusione della CMS in tali oneri, così dimostrando di non ritenersi certo vincolata alle istruzioni della Banca d'Italia per la definizione degli oneri di cui tenere conto ex art. 644 c.p..

Il Tribunale di Alba, in ossequio a tale impostazione, ha chiaramente precisato come le suddette Istruzioni, nella parte in cui escludevano dal calcolo del TEG anche il costo della polizza, non erano vincolanti per il Giudice tale essendo solo il disposto dell'art. 644 c.p. che già chiariva come tali costi dovessero essere ricompresi nel costo del finanziamento; il primo Giudice dunque non ha affatto applicato Istruzioni non ancora vigenti, ma ha applicato unicamente il disposto di cui all'art. 644 c.p., e di ciò ha chiaramente dato atto nella parte in cui ha affermato che tale soluzione era adottata "indipendentemente dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti da questo Tribunale".

In ogni caso l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale in bianco – non viene effettuata certamente, ai sensi della L. 108/1996, dalle Istruzioni della Banca d'Italia via via emanate nel tempo ma, per il tramite dell'art. 2 della citata legge, dalla rilevazione pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con D.M. del Ministero del tesoro; l'art. 2 stabilisce infatti che " Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,



aumentato della metà”.

Alla luce di quanto esposto l'appello della Banca deve essere respinto e la stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio a favore del Mollo, che si liquidano ai sensi del D.M. 140/2012, tenuto conto del valore della causa, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei loro valori medi e dell'aumento del 20% per il grado di appello e dunque in complessivi € 1.860,00 oltre IVA e CPA; non è accoglibile la richiesta dell'appellato di incremento del valore dei compensi, stante la non particolare complessità del giudizio, esauritosi nella valutazione di una unica sostanziale questione in diritto, né può riconoscersi alcunchè per la fase istruttoria (come richiesto nella nota dell'appellato) posto che la stessa non è stata espletata.

2.

L'Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. costituendosi aveva proposto appello incidentale relativamente alla condanna alle spese e alla sua domanda di condanna del Mollo al risarcimento dei danni; successivamente il giudizio è stato interrotto per il fallimento di detta società e, a seguito della riassunzione da parte di Prestitalia, il fallimento non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Non vi è luogo dunque ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'Agenzia prima del fallimento, non essendo la Agenzia stessa più parte del giudizio e non essendosi costituito il fallimento, né debbono comunque essere esaminate le domande di parte appellata nei confronti del fallimento per l'assorbente motivo per cui le stesse sono state proposte solo per il caso di accoglimento dell'appello principale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
definitivamente decidendo,



rigetta l'appello proposto da PRESTITALIA S.P.A. (GIÀ B@NCA 24-7 S.P.A.) avverso la sentenza del Tribunale di Alba n. 660 depositata il 15.12.2010;

dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellato MOLLO Bartolomeo delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.860,00 , oltre IVA e CPA,;

Così deciso nella camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 20.12.2013.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Federica La Marca

Il Presidente
Dott. Luigi Grimaldi

